



6324/13

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI  
CONSIGLIO  
DEL 11/01/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SEVERO CHIEFFI

Dott. RAFFAELE CAPOZZI

Dott. MARGHERITA CASSANO

Dott. GIUSEPPE LOCATELLI

Dott. LUCIA LA POSTA

- Presidente - SENTENZA

- Consigliere - N. 115/2013-

- Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N. 22271/2012

- Consigliere -

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI  
BARI

nei confronti di:

DE GIGLIO DOMENICO N. IL 18/02/1982

DE GIGLIO DOMENICO N. IL 18/02/1982

DE GIGLIO DOMENICO N. IL 18/02/1982

avverso l'ordinanza n. 42/2012 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE  
di BARI, del 14/02/2012

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;  
lette/lette le conclusioni del PG Dott. O. CARANOLO che

chiese sù dichiararsi inammissibile il ricorso;

Udit i difensori Avv.;



**RITENUTO IN FATTO**

1. In data 14.2.2012 il Gip del Tribunale di Bari, quale giudice dell'esecuzione, accoglieva parzialmente l'istanza con la quale Domenico De Giglio chiedeva l'applicazione del beneficio dell'indulto, ex legge n. 241 del 2006 in relazione alla pena inflitta per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 con sentenza del Gup del Tribunale di Bari, in data 4.7.2008, riformata limitatamente alla entità della pena dalla Corte di appello di Bari, in data 25.6.2009.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari rilevando la incompetenza funzionale del giudice dell'esecuzione, atteso che la sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Bari in data 25.6.2009, irrevocabile il 4.10.2010, aveva sostanzialmente riformato la decisione di primo grado con riferimento ad uno dei coimputati, Oronzo Montenegro; pertanto, per il principio della unitarietà dell'esecuzione penale competente a provvedere nella fase esecutiva è per tutti i condannati il giudice di secondo grado.

Evidenzia, quindi, che la Corte di appello di Bari, proprio quale giudice dell'esecuzione aveva esaminato con ordinanza dell'1.4.2011 analoga istanza del De Giglio nell'ambito del medesimo procedimento di esecuzione rigettando la richiesta di applicazione dell'indulto.

**CONSIDERATO IN DIRITTO**

Ad avviso del Collegio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Invero, la legittimazione ad impugnare i provvedimenti adottati dal giudice dell'esecuzione spetta, in via esclusiva, per espressa designazione del legislatore, al pubblico ministero che ha assunto il ruolo di parte nel procedimento, non potendosi riconoscere al Procuratore generale presso la Corte d'appello un potere di surroga assimilabile a quello attribuitogli dall'art. 570 cod. proc. pen. nel giudizio di cognizione.

Come è stato precisato, <<l'autonomia funzionale conferita dall'ordinamento processuale ai singoli rappresentanti del pubblico ministero rispetto a tutte quelle attività per le quali non è diversamente stabilito induce a ritenere che, anche in tema di impugnazione, non è consentita, se non nei casi espressamente previsti dalla legge, la sostituzione dell'organo di grado superiore a quello presso il giudice che ha deliberato il provvedimento e che è naturalmente legittimato a contestarlo>> (Sez. 1, n. 38846 del 27/10/2006 - dep. 23/11/2006, Raffaelli, rv.

235981; Sez. 1, n. 1375 del 24/11/2010 - dep. 19/01/2011, Marchesani, rv. 249203).

Nel caso di specie, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari non è stato parte nel procedimento di esecuzione nel quale è stato emesso il provvedimento impugnato; pertanto, non è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso detto provvedimento in quanto soggetto diverso dai protagonisti della dialettica processuale del procedimento specifico, rimasto estraneo a quella fase processuale. (Sez. 1, n. 943 del 02/02/1999 - dep. 22/03/1999, Moro, rv. 212743).

La mancanza di legittimazione del ricorrente non consente di prendere in esame la dedotta incompetenza funzionale, ancorchè rilevabile di ufficio in ogni stato e grado. Infatti, l'inammissibilità originaria dell'impugnazione consente soltanto il rilievo della *abolitio criminis* o della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice oggetto dell'imputazione, precludendo il rilievo d'ufficio di ogni altra questione (Sez. 4, n. 25644 del 21/05/2008 - dep. 24/06/2008, Gironi, rv. 240848; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, De Luca, rv. 217266).


**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso, l'11 gennaio 2013.

Il Consigliere estensore

Lucia La Posta



Il Presidente

Severo Chieffi



**DEPOSITATA  
CANCELLERIA**

**- 8 FEB. 2013**



**IL CANCELLIERE**  
Stefania Faiella

